



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio XIII - Ufficio scolastico di Vicenza
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. n. 24387/G.08.a
Cat. F1
Vicenza, 17 novembre 2011

Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Vicenza
LORO SEDI

Oggetto: Protocollo di intesa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Aggiornamento modello PEI

Il 7 novembre scorso si è riunito presso questo Ufficio Scolastico Territoriale il gruppo di lavoro provinciale per la verifica annuale del Protocollo di Intesa sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Hanno partecipato rappresentanti delle nostre ULSS, dell'Amministrazione Provinciale, dei centri convenzionati La Nostra Famiglia e Villa Maria, della FISM e dei CTI.

Si è discusso in particolare dell'attuazione dell'art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 (che si riporta in calce) che richiede la modifica di alcune procedure.

1 - Dichiarazione della situazione di gravità

Nell'articolo di Legge citato si dice che «nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Si è convenuti che i servizi chiederanno alle famiglie di produrre le dichiarazioni in loro possesso già rilasciate dalle competenti commissioni e riporteranno nel verbale di accertamento UVMD le informazioni acquisite.

2 - Proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie.

I soggetti che redigono il Piano Educativo Individualizzato, Scuola e Servizi, devono formulare delle proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie per l'anno successivo, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, considerando i bisogni e ricordando che, come espressamente indicato nella norma citata, le ore di sostegno «devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e

all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato».

Questa nuova procedura richiede una modifica del modello di PEI definito nel Protocollo di Intesa attualmente in vigore. Si è concordato di aggiungere una scheda progettuale (fornita in allegato) che, partendo da una sintetica descrizione dei bisogni, indichi le risorse ritenute necessarie; essa andrà inserita in tutti i PEI ma sarà assolutamente indispensabile per gli alunni con gravità dichiarati secondo il punto 1.

Secondo la direttiva emessa quest'anno dal Direttore Generale per il Veneto la condizione di gravità e la redazione del progetto, sottoscritto da scuola e servizi socio-sanitari, sono condizioni vincolanti per qualsiasi rapporto in deroga.

Le richieste di sostegno così formalizzate costituiranno ovviamente solo una proposta che questo ufficio dovrà poi vagliare, in riferimento anche alle risorse effettivamente disponibili. In caso di gravità formalmente dichiarata questi progetti costituiranno certamente un importante punto di partenza per la quantificazione delle risorse.

Il Dirigente
Franco Venturella

Allegato:

- Modulo di progetto per la richiesta delle ore di sostegno, da inserire del PEI

Art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, (G.U. del 30 luglio 2010, n. 176):

La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge.

Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e **specificato l'eventuale carattere di gravità**, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

I soggetti di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, **elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno**, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.